

Gli adempimenti per la compilazione delle schede carburanti

La regola

Per i **rifornimenti di carburante** effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, gli **acquisti devono essere documentati attraverso la compilazione di apposite schede**, conformi al modello allegato al DPR n. 444/1997, in materia di regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del succitato Decreto, **le annotazioni sulle schede carburanti sono sostitutive della fattura** così come prevista dall'articolo 22 del DPR n. 633/1972 in tema di Iva.

Il caso

Le **eventuali inesattezze** nella compilazione delle schede carburanti quali conseguenze possono comportare in sede di verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria? Quali particolari attenzioni e modalità per il rispetto dell'adempimento devono essere poste, da parte di imprese e professionisti, nella compilazione delle **schede carburanti** relative agli autoveicoli aziendali/professionali?

Premessa: DPR 444/97 e CM 205/E/1998

Come noto, l'imprenditore o professionista che utilizza autoveicoli nella propria **attività aziendale/professionale**, nel momento in cui fa rifornimento di benzina presso gli impianti stradali di distribuzione, non può chiedere l'emissione della **fattura**.

Il contribuente, per documentare la spesa, deve, pertanto, istituire un apposito documento, denominato "**scheda carburanti**" o "**carta carburanti**".

ATTENZIONE

E' possibile, da parte dell'esercente dell'impianto stradale di distribuzione, l'**emissione della fattura nelle seguenti ipotesi:**

- acquisti effettuati da **autotrasportatori per conto terzi** iscritti all'albo, residenti o non residenti. Qualora l'autotrasportatore sia residente **in Italia o nella UE** ed acquisti **gasolio o oli da gas**, vi è la possibilità di **fatturazione differita** (DPR n. 277/2000) se all'atto di ciascun rifornimento viene emessa, anche con sistemi automatizzati, apposita **bolla di consegna** indicante:
 - la data e il numero progressivo;
 - i dati identificativi dell'esercente l'impianto di distribuzione e dell'acquirente;
 - la quantità e qualità del carburante erogato;
 - il prezzo pagato;
- acquisti **non effettuati** presso gli impianti stradali di distribuzione;
- acquisto di carburanti **non destinati all'autotrazione**, quando tale destinazione non può essere constatata all'atto dell'acquisto (Circolare Ministeriale n. 39/1977);
- **impossibilità di compilazione** della scheda carburante per **mancanza del personale** addetto alla distribuzione (es. rifornimenti effettuati in orario notturno). In tal caso, è necessario conservare gli appositi buoni di consegna rilasciati dalle attrezzature automatiche, da consegnare successivamente al gestore al fine della fatturazione;
- acquisti di carburanti **effettuati dallo Stato**, enti pubblici territoriali, istituti universitari e ospedalieri, di assistenza e beneficenza;
- **contratti di "netting"** (Circolare Ministeriale n. 205/E/1998) .

Modalità di compilazione e periodicità

La scheda carburanti può essere **mensile o trimestrale**.

La scelta della periodicità è **indipendente** dalla periodicità della liquidazione IVA. Pertanto, a titolo di esempio, un contribuente con liquidazione IVA **trimestrale** può istituire una scheda carburanti **mensile** o viceversa.

La scheda carburanti deve essere riferita:

- ai **veicoli intestati** al contribuente soggetto passivo IVA;
- ai **veicoli posseduti** dal contribuente soggetto passivo IVA, ad esempio a titolo di leasing, noleggio, comodato, ecc.

NOTA BENE

Il titolo di possesso deve essere **adeguatamente documentato**. Si consiglia, pertanto, la stipulazione di un contratto, ad esempio di comodato, **scritto**.

ALCUNI CASI PARTICOLARI

Per i contribuenti che esercitano l'attività di **autonoleggio senza conducente** è possibile istituire un'unica scheda carburanti per ciascuna stazione noleggiante, a condizione che la scheda contenga un'apposita colonna ove annotare, in corrispondenza di ciascun rifornimento, gli **estremi di immatricolazione** del veicolo.

I **concessionari d'auto** che hanno veicoli non ancora immatricolati e che devono fare rifornimento per la presentazione degli autoveicoli alla clientela, possono istituire **un'unica scheda mensile** riportando, in corrispondenza di ciascun rifornimento, il numero di telaio del veicolo rifornito. Analoga semplificazione è prevista per i veicoli consegnati per la **riparazione o la vendita** (Circolare Ministeriale n. 39/1977).

Con riferimento agli estremi di individuazione del veicolo è necessario riportare sulla scheda carburanti:

- la **marca** dell'autoveicolo (es. Audi);
- il **modello** (es. Q7 3.5 Diesel);
- la **targa** o il **numero di telaio**.

OSSERVA

A tale riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, DM 7/6/1977, la scheda carburanti deve riportare, tra l'altro, gli "estremi di individuazione del veicolo".

La norma non contiene un esplicito riferimento all'indicazione del numero di targa o di telaio.

Tuttavia la Corte di Cassazione, con **Sentenza 9/11/2005, n. 21769**, ha ritenuto che l'indicazione del numero di targa "*debba ritenersi prescritto obbligatoriamente, costituendo il principale elemento di individuazione del veicolo*".

che, per i veicoli **non ancora immatricolati** o per loro natura privi di targa, quali, ad esempio, i carrelli e le macchine operatrici, è possibile indicare, in luogo della targa, il numero di matricola (**numero di telaio**) apposto dalla casa costruttrice.

In assenza delle predette informazioni, non sussistendo alcuna garanzia in merito all'identità del veicolo fornito e alla riferibilità delle spese sostenute all'attività dell'impresa, **non sarà possibile dedurre i costi relativi al carburante.**

Firma del gestore

Come noto, nel momento del rifornimento è necessario indicare sulla scheda carburante:

- **la data** del rifornimento;
- il **prezzo pagato**, comprensivo di IVA;
- i **dati del gestore** dell'impianto di distribuzione (anche tramite apposizione di apposito timbro);
- la **firma dell'addetto all'impianto** di distribuzione che ha materialmente effettuato il rifornimento.

Sul punto è intervenuta recentemente la **Corte di Cassazione** con **Sentenza 19/10/2007, n. 21941**. Nello specifico, la Suprema Corte, a conferma della Sentenza n. 34 del 19 ottobre 2001 della Sezione XIX della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, ha chiarito che:

⇒ "è chiaro che la previsione dell'apposizione della firma sulla scheda da parte l'esercente l'impianto di distribuzione **avendo una funzione,**

*definita dallo stesso legislatore, di “convalida” del rifornimento **costituisce elemento essenziale** senza del quale la scheda non può assolvere alla finalità prevista dalla legge”.*

Del resto tutte le annotazioni sulla scheda carburante sono sostitutive della fattura fiscale, pertanto, **la scheda priva della firma del gestore dell'impianto di rifornimento viola un elemento essenziale per la legittima detrazione dell'imposta sul valore aggiunto.**

Senza la firma in questione si è, pertanto, in presenza di una omissione di una formalità di redazione a cura di un terzo che, però, è espressamente sancita da una norma a titolo di convalida dell'operazione effettuata.

ATTENZIONE

E' importante la convalida sulla scheda carburanti, in corrispondenza di ciascun rifornimento, della firma dell'addetto all'impianto di distribuzione. In mancanza, non sarà possibile dedurre i costi relativi al carburante.

Si evidenzia che vanno **considerate valide anche le sottoscrizioni fatte dal gestore con una semplice sigla e non con la firma per esteso**, perché questa non è espressamente richiesta.

Inoltre, la presenza del timbro identificativo del gestore con i dati rilevanti e la sigla stessa costituiscono già comprovante indizio del soggetto da cui proviene la compilazione e, in ogni caso, **il contribuente non è tenuto ad imporre a nessuno il modo con cui apporre la propria sottoscrizione.**

Sostenere il contrario andrebbe, del resto, a scontrarsi con l'intento legislativo del DPR n. 444/1997, che è quello di semplificare le annotazioni delle schede carburante, non certo di complicarle.

Registrazione delle schede

Le schede carburanti vanno registrate sul **registro IVA acquisti** entro gli ordinari termini di registrazione delle **fatture d'acquisto**.

Dalla registrazione deve risultare:

- il **numero progressivo** di registrazione (protocollo delle fatture d'acquisto);
- il **mese o trimestre** a cui si riferisce la scheda;
- **l'imponibile e l'imposta**, ottenuta tramite la procedura di scorporo.

E' necessario riportare il **numero di targa** o **di telaio** dell'autoveicolo.

n.	prot.	dt.reg.	fornitore	Imp. 20%	Iva 20%
1	52	31/10/2007	Scheda carb. ott.2007 AD997PE	1.000	200

Indicazione dei
chilometri
percorsi

Si evidenzia, infine, che è, inoltre, **obbligatorio per le imprese e non per i professionisti**, riportare sulla scheda benzina il **numero di Km** che risultano a fine mese o trimestre dal contachilometri del veicolo.

In assenza del **dispositivo contachilometri** (es. imbarcazioni), è possibile riportare sulla scheda carburanti **altra indicazione** dalla quale sia possibile risalire all'effettivo impiego del veicolo (es. **numero di ore di moto** rilevabile da apposito contatore).

Quanto sopra è un obbligo che è stato introdotto per permettere all'Amministrazione finanziaria di **verificare la coerenza** tra il numero di Km percorsi e i costi annotati sulla scheda.

ATTENZIONE

In corso di verifica, l'Amministrazione Finanziaria, partendo dalle indicazioni riportate sulla scheda carburanti, effettua un controllo tra le **modalità di impiego** del veicolo e il **tipo di attività** svolta dall'impresa.

Ad esempio, un **numero di Km** e, quindi, di costi per i rifornimenti riportato sulla scheda carburanti **notevolmente superiore** rispetto a quello che è possibile ricostruire dai documenti ufficiali in base all'attività svolta dall'impresa (clienti serviti, giorni di utilizzo del veicolo, ecc.) potrebbe evidenziare:

- un **utilizzo indebito** della scheda carburanti, con la registrazione di costi relativi a **veicoli diversi** e, quindi, la **ripresa a tassazione dei maggiori costi dedotti**;
- un **maggior utilizzo del veicolo** rispetto a quello risultante dalla contabilità. Tale aspetto potrebbe indurre l'Amministrazione finanziaria ad effettuare controlli per verificare la presenza di eventuali vendite "in nero".

Si riepilogano, di seguito, le annotazioni obbligatorie per la corretta compilazione della scheda carburante.

Scheda Carburante

Dati dell'impresa	<p>E' necessario indicare i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ ditta (per le imprese individuali), ragione o denominazione sociale (per le società), nome e cognome (per i professionisti);⇒ indirizzo;⇒ domicilio fiscale;⇒ partita IVA;⇒ per i soggetti residenti all'estero la stabile organizzazione situata in Italia. Qualora il soggetto non residente abbia nominato in Italia un rappresentante fiscale, sarà necessario indicare i dati dettagliati sia del soggetto residente all'estero, sia del suo rappresentante fiscale in Italia;⇒ se l'acquisto è effettuato dai dipendenti dell'impresa che utilizzano la propria autovettura per conto del datore di lavoro, è necessario indicare sia i dati dell'impresa (datore di lavoro), sia quelli del dipendente intestatario del veicolo (CM 39/1977).
Dati del veicolo	<p>E' necessario indicare:</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ la marca dell'autoveicolo(Audi);⇒ il modello (es. Q7 3.5 Diesel);⇒ la targa o il numero di telaio.
Rifornimenti	<p>In occasione di ciascun rifornimento è necessario riportare sulla scheda:</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ la data dell'acquisto;⇒ il prezzo pagato (comprensivo di IVA);⇒ il nome e cognome, denominazione o ragione sociale dell'esercente e l'ubicazione dell'impianto di distribuzione (tali dati possono

	<p>essere indicati tramite apposizione di apposito timbro);</p> <p>⇒ la firma (si consiglia per esteso) dell'addetto che effettua materialmente il rifornimento.</p>
Chilometri percorsi	<p>A fine mese o trimestre, a seconda della periodicità della scheda carburanti adottata, ai sensi dell'art. 4, DPR 444/97, le imprese (sono esclusi i professionisti) devono riportare sulla scheda carburanti il numero di Km che risultano dal dispositivo contachilometri.</p> <p>Non è quindi necessario indicare il numero di Km percorsi nel periodo di riferimento, ma soltanto il numero di Km che risultano dal contachilometri alla fine del mese o trimestre considerato.</p> <p>In assenza del dispositivo contachilometri (es. imbarcazioni) è possibile riportare sulla scheda carburanti altra indicazione dalla quale sia possibile risalire all'effettivo impiego del veicolo (es. numero di ore di moto rilevabile da apposito conta-ore).</p>